

## Scontrino elettronico 2021, obbligatorio anche per minimi e forfettari

**Scontrino elettronico anche per minimi e forfettari, dal debutto al 2021 non cambiano le regole: nessun esonero dall'obbligo per le partite IVA minori.**

Scontrino elettronico obbligatorio anche per partite IVA in regime dei minimi e forfettari: i corrispettivi telematici riguardano tutti. L'obbligo ha interessato gli esercenti più piccoli n dal suo debutto e ovviamente sarà così anche nel 2021.

A di differenza di quanto è successo per la fattura elettronica, il passaggio dal cartaceo al digitale per scontrini e ricevute ha previsto un esonero specifico per minimi e forfettari.

Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, che ha coinvolto circa 261 mila esercenti dal 1° luglio 2019, vige anche per tutti gli altri dal 1° gennaio 2020.

A stabilire un elenco di soggetti esonerati è stato il MEF con il decreto del 16 maggio 2019: il documento non ha fornito indicazioni particolari o ha previsto eccezioni per chi opera con un regime diverso dall'ordinario.

Il perimetro di applicazione dell'obbligo di documentare le operazioni con uno scontrino, nel passaggio dall'analogico al digitale, resta pressoché lo stesso.

Se il 2019 è stato l'anno della fattura elettronica e il 2020 è stato quello memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il 2021 sarà l'anno in cui, con tutte le di coltà che derivano dagli e etti della pandemia, i due strumenti di rivoluzione digitale all'interno del Fisco diventeranno più maturi.

## Scontrino elettronico 2021, tra i soggetti obbligati anche minimi e forfettari

Lo scontrino elettronico, introdotto con il [Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015](#), ha portato su un piano digitale l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

I dati delle operazioni le effettuate devono essere inviati ogni giorno all'Agenzia delle Entrate: le informazioni viaggiano su un canale telematico che consente al Fisco di avere immediatamente a disposizione le informazioni delle vendite e, quindi, delle operazioni rilevanti ai ni IVA.

Con l'introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi, la rivoluzione digitale del Fisco è entrata in una nuova fase. Come per la fattura elettronica, nei mesi che hanno anticipato il debutto si sono concentrati dubbi su come mettere in pratica quanto stabilito dalla legge.

Chi è obbligato ad adeguarsi? Il primo interrogativo. La risposta, valida anche per il 2021, è nell'articolo 2 del Decreto Legislativo numero 127 del 2015:

"i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri".

Stando a quanto stabilito dalla norma, i soggetti obbligati sono quelli già tenuti a certi care le operazioni con lo scontrino. Non cambiano le regole, ma solo le procedure.

**Dunque, anche chi applica il regime dei minimi e forfettari deve adottare lo [scontrino elettronico](#) nelle sue attività.**

## Scontrino elettronico 2021: tra i soggetti esonerati non compaiono minimi e forfettari

Con il [decreto del 16 maggio 2019](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito quali sono i soggetti esonerati.

E nel testo i soggetti che applicano il regime dei minimi o quello forfettario non vengono menzionati. Nessuna novità ad hoc o deroga è prevista sui tempi e sulle modalità di adeguamento all'emissione dello scontrino elettronico.

Il decreto esonera tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, risultano già fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale già esistenti.

In fase di prima applicazione sono escluse dall'obbligo le seguenti operazioni:

- operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione scale;
- prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- operazioni marginali.
- operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

**Come evidenziato, quindi, anche nel 2021 minimi e forfettari restano fuori dal perimetro dei soggetti esonerati: lo scontrino elettronico riguarda anche coloro che applicano un regime di favore.**

---